Sent 22939/19
Rg 14836/17

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, in persona dell'Avv. Giuseppe Alioto, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **14836/2017** del Ruolo Generale degli affari civili, pendente

TRA

F[redacted] F[redacted], nato l'[redacted] a R[redacted] ivi res.te nella V[redacted] d[redacted] B[redacted] n.[redacted] ed ivi elett.te dom.to nella Via [redacted] F[redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'Avv. A[redacted] M[redacted] D[redacted] A[redacted] che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;

- attore principale e convenuto in riconvenzione -

B[redacted] R[redacted], nato il [redacted] a R[redacted], res.te in F[redacted] nella V[redacted] V[redacted] C[redacted] n. [redacted] ed elett.te dom.to in N[redacted] nella P[redacted] G. M[redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'Avv. C[redacted] F[redacted] che lo rapp.ta e difende giusta procura a margine della comparsa di riposta con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo;

- convenuto principale ed attore in riconvenzione -

G[redacted] S[redacted]., in pers. dei suoi legali rapp.ti D[redacted] M[redacted] L[redacted] e R[redacted] M[redacted], con sede in T[redacted] nella V[redacted] M[redacted] n. [redacted] ed elett.te dom.ta in C[redacted] nel C[redacted] T[redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'Avv. F[redacted] M[redacted] che la rapp.ta e difende giusta procura alle liti con sottoscrizioni autenticate dal N[redacted] B[redacted] D[redacted] di T[redacted] in data [redacted];

- convenuta principale -

U[redacted] A[redacted] S[redacted]., in pers. del suo procuratore *ad negotia* Dott.ssa G[redacted] v[redacted] G[redacted] con sede in B[redacted] nella V[redacted] S[redacted] n. [redacted] ed elett.te dom.ta in Roma nella Via C. Mirabello n. 17 presso lo studio degli Avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri che la rapp.tano e difendono giusta procura a margine della comparsa di risposta;

- chiamata in causa e convenuta in riconvenzione -

Conclusioni delle parti: come in verbale d'udienza del 21.02.19, al quale si fa rinvio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 21.11.16, il Sig. F[redacted] F[redacted] conveniva dinanzi a questo Giudice di Pace la G[redacted] S[redacted] ed il Sig. B[redacted] R[redacted] per ivi sentirli condannare, in via solidale tra loro, al pagamento, in proprio favore, della somma di € 755,00, ovvero quella diversa somma accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio motociclo Be[redacted] targato [redacted] in occasione di un incidente stradale verificatosi il giorno [redacted], alle ore [redacted] circa, in R[redacted] nel V[redacted] d[redacted] P[redacted], ed imputabile alla esclusiva condotta del convenuto B[redacted] R[redacted] proprietario e conducente dell'autovettura F[redacted] F[redacted] targata [redacted], assicurata per l'R.C.A. presso la G[redacted] S[redacted], il quale, precedendo il motociclo attoreo nella stessa direzione di marcia, effettuava una inversione ad U nella corsia di marcia opposta, oltrepassando la linea continua di mezzeria e tagliando, così, la strada al motociclo medesimo.

Si intendono qui richiamate le deduzioni, in fatto ed in diritto, dell'atto di citazione ai fini di una puntuale enunciazione delle ragioni attoree.

In data 27.03.17 si costituiva in giudizio la G[redacted] S[redacted], *ut supra*, la quale, in comparsa di risposta, eccepiva e deduceva, nel merito: l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro in questione per avere urtato da tergo la parte posteriore del veicolo assicurato; sempre nel merito, l'eccessività e la mancata prova delle pretese attoree.

Si intendono qui richiamate le deduzioni e le conclusioni della comparsa di risposta ai fini di una migliore enunciazione delle ragioni della convenuta.

Nella stessa data del 27.03.17 si costituiva in giudizio anche il Sig. B[redacted] R[redacted] il quale, in comparsa di risposta con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, formulava le stesse eccezioni di merito dell'altra convenuta e, ritenuta l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro *de quo*, previa chiamata in causa della U[redacted]

S[redacted] A[redacted] S[redacted], assicuratrice della R.C. del motociclo targato [redacted], chiedeva la condanna di quest'ultima, solidalmente con il Sig. F[redacted] al risarcimento dei danni da esso patiti in conseguenza del sinistro medesimo: quantificati in € 1.339,01, ovvero in quella diversa misura determinanda dal Giudice, oltre rivalutazione ed interessi.

Si intendono qui richiamate le deduzioni, in fatto ed in diritto, della comparsa di risposta con riconvenzionale e chiamata di terzo, ai fini di una migliore enunciazione delle ragioni del comparente.

Autorizzata - ed eseguita - la chiamata in causa della U[redacted] A[redacted] S.[redacted], la stessa si costituiva in giudizio in data 20.07.17 eccependo e deducendo, nel merito: l'esclusiva responsabilità del Sig. B[redacted] nella causazione del sinistro in questione, con conseguente infondatezza di ogni domanda risarcitoria nei propri confronti; l'eccessività e l'assenza di prova del *quantum debeatur*.

Si intendono qui richiamate le deduzioni e le conclusioni della comparsa di risposta ai fini di una migliore enunciazione delle ragioni della terza chiamata.

La causa veniva, indi, istruita con le produzioni documentali offerte dalle parti, con l'assunzione dell'interrogatorio formale del Sig. B[redacted] e con l'assunzione della prova testimoniale con i Sigg.ri C[redacted] M[redacted], D'A[redacted] G[redacted] ed A[redacted] G[redacted]

Veniva, altresì, disposta C.T.U. estimativa in ordine alla compatibilità, stima e quantificazione dei danni riportati da entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa.

Infine, all'udienza del 21.02.19, la causa veniva posta in decisione.

Ciò premesso, deve preliminarmente dichiararsi la proponibilità di entrambe le domande contrapposte, essendo state inviate, per conto dei danneggiati, le racc.te a.r. ovvero le Pec con la richiesta di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 145 del D.L.vo n. 209/2005, ed essendo decorso il termine dilatorio previsto dalla medesima disposizione.

Nel merito, si osserva quanto segue.

In ordine all'*an debeatur*, occorre fare riferimento a quanto si può desumere dal prodotto

rapporto di incidente stradale redatto dalla P[redacted] L[redacted] di R[redacted] C[redacted] piuttosto che alle prove testimoniali assunte in corso di istruttoria.

I testi escussi, invero, a parere di questo G.d.P., non si sono rivelati attendibili.

I Sigg.ri D'A[redacted] ed A[redacted] in particolare, hanno riferito di avere lasciato i propri dati al Sig. B[redacted] prima dell'arrivo della P[redacted] L[redacted] Tuttavia, il convenuto, in sede di spontanee dichiarazioni rese alla stessa autorità intervenuta, non faceva alcun riferimento a possibili testimoni oculari dell'evento. Orbene, appare non rispondente all'*id quod plerumque accidit* la circostanza secondo cui il convenuto, in sede di spontanee dichiarazioni rese nell'imminenza dell'evento, non abbia fatto riferimento a ben due persone che gli avrebbero asseritamente dato i propri recapiti pochissimo tempo prima ovvero il fatto che la presenza dei citati testimoni oculari, sebbene asseritamente in possesso del convenuto subito dopo l'incidente, non sia mai stata comunicata alla stessa autorità intervenuta nei giorni successivi.

Peraltro, entrambi i testi hanno fatto riferimento ad un urto nella parte posteriore destra del veicolo del convenuto. E ciò appare in netto contrasto con quanto spontaneamente riferito dal Sig. B[redacted] all'autorità intervenuta.

Stesse considerazioni per quanto attiene al teste C[redacted] stante che, della sua presenza, lo attore non ha fatto alcun cenno nelle dichiarazioni spontanee rilasciate in data 29.12.14.

Peraltro, non può non osservarsi come lo stesso testimone abbia confermato che sia stato il motociclo attoreo ad urtare l'autovettura del convenuto.

Orbene, dall'esame del citato rapporto di incidente stradale si può agevolmente desumere la violazione degli artt. 140 e 149 del C.d.S. ad opera dell'attore.

E ciò, a parere di questo G.d.P., a prescindere dall'esatto posizionamento della F[redacted] F[redacted] al momento dell'urto. Posizionamento che, invero, non è stato possibile accertare per quanto rilevato dal nominato C.T.U. nella propria relazione critica con motivazioni che si condividono e si fanno proprie.

L'obbligo di tenere una adeguata distanza di sicurezza, di mantenere il controllo del proprio veicolo e di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente *l'arresto tempestivo* del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, doveva essere rispettato dall'attore anche nell'ipotesi in cui il convenuto avesse già svoltato a sinistra dopo avere rallentato la propria marcia e si fosse già trovato in posizione diagonale rispetto all'asse stradale al momento dell'urto.

Tuttavia, anche la condotta del Sig. B[redacted] a parere di questo Decidente, non è apparsa immune da colpa.

Risulta da egli dichiarato all'autorità che avesse, in ogni caso, rallentato la propria marcia fino quasi ad arrestarsi ai fine di svoltare a sinistra per accedere ad un parcheggio.

Ma ciò non era consentito, stante la prova della presenza della linea continua di mezzeria al centro della carreggiata (cfr. l'interrogatorio formale del convenuto), con conseguente violazione dell'art. 146 del C.d.S. ad opera del Sig. B[redacted]

La negligenza di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ha, pertanto, provocato il verificarsi dello stesso.

Tuttavia, al fine di graduare le rispettive colpe, possono ritenersi di certo più gravi le violazioni ritenute a carico dell'attore rispetto a quella ritenuta a carico del convenuto.

Per quanto sopra motivato, pertanto, questo Decidente ritiene di dovere graduare le colpe concorrenti dell'attore e del convenuto, rispettivamente, nella misura del 70% e del 30%.

Il grado di corresponsabilità sopra ritenuto determina che le somme che saranno di seguito liquidate a titolo di danni subiti dalle parti agenti in giudizio dovranno essere ridotte, ai fini del *quantum* risarcitorio, in misura pari alla rispettiva quota di responsabilità attribuita alle parti medesime.

In ordine al *quantum debeatur*, si osserva quanto segue.

Entrambe le parti agenti hanno prodotto dei preventivi di riparazione dei propri veicoli.

È noto, tuttavia, il principio secondo il quale il mero preventivo di spesa, se non suppor-

tato da altri elementi istruttori, non può costituire prova dell'effettiva riparazione del veicolo danneggiato né del costo sostenuto per la riparazione medesima.

Anche alla luce delle contestazioni operate, sul punto, dalle rispettive controparti, questo Giudice ha ritenuto necessario disporre C.T.U. nei termini sopra indicati.

Orbene, il nominato C.T.U. ha ritenuto congruo: per l'intervento di riparazione del veicolo attoreo l'importo complessivo di € 650,00 (I.V.A. compr.); e per l'intervento di riparazione del veicolo del convenuto l'importo di € 500,00 (I.V.A. compr.).

Le valutazioni operate dal C.T.U. appaiono a questo Giudice ragionevoli e, pertanto, possono essere utilizzate, a buona ragione, come idonei criteri di liquidazione dei danni. Peraltro, le valutazioni stesse non appaiono essere state contestate dai nominati C.T.P..

In definitiva: poiché all'attore F[redacted] è stato assegnato un concorso di colpa in misura pari al 70%, allo stesso spetterà, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo di € 195,00 (= 650,00*30%), oltre gli interessi legali dalla data dell'evento sino al soddisfo; e poiché al convenuto B[redacted] è stato assegnato un concorso di colpa in misura pari al 30%, allo stesso spetterà, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo di € 350,00 (= 500,00*70%), oltre gli interessi legali dalla data dell'evento sino al soddisfo.

Le spese di lite e di C.T.U. seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, in persona dell'Avv. Giuseppe Alioto.

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Definitivamente pronunciando.

Ritiene e dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile: nella misura del 30% in capo al Sig. B[redacted] R[redacted], proprietario e conducente dell'autovettura F[redacted] F[redacted] targata [redacted] assicurata presso la G[redacted] S.[redacted].; e nella misura del restante 70% in capo al Sig. F[redacted] F[redacted] proprietario e conducente del motociclo B[redacted] targato [redacted] ed assicurato presso la U[redacted] A[redacted] S[redacted].

Per l'effetto, per le ragioni di cui sopra in motivazione:

- condanna i convenuti B[redacted] R[redacted] e G[redacted] S[redacted]., *ut supra*, in via solidale tra loro, a corrispondere al Sig. F[redacted] F[redacted] l'importo di € 195,00, oltre interessi legali dalla data dell'evento sino al soddisfo;

- condanna il Sig. F[redacted] F[redacted] e la U[redacted] A[redacted] S[redacted]., *ut supra*, in via solidale tra loro, a corrispondere al Sig. B[redacted] R[redacted] l'importo di € 350,00, oltre interessi legali dalla data dell'evento sino al soddisfo.

Compensa per la metà (50%) le spese di lite tra l'attore da un lato ed i convenuti dall'altro e condanna i convenuti B[redacted] R[redacted] e G[redacted] S[redacted]., in via solidale tra loro, a rifondere il Sig. F[redacted] F[redacted] della restante metà, la quale ultima si liquida in € 270,00 per compenso professionale ed € 40,00 per quota di esborsi e di contrib. unificato, oltre rimb. spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore degli attori che ha dichiarato di averne fatto anticipazione.

Condanna i convenuti B[redacted] R[redacted] e G[redacted] S[redacted]., in via solidale tra loro, a restituire all'attore il 50% della somma dallo stesso corrisposta al C.T.U..

Compensa per la metà (50%) le spese di lite tra il Sig. [redacted] da un lato ed il Sig. [redacted] e la U[redacted] A[redacted] S[redacted] dall'altro e condanna il Sig. F[redacted] F[redacted] e la U[redacted] A[redacted] S[redacted], in via solidale tra loro, a rifondere il Sig. B[redacted] R[redacted] della restante metà, la quale ultima si liquida in € 300,00 per compenso professionale ed € 24,00 per quota di esborsi, oltre rimb. spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore del convenuto che ha dichiarato di averne fatto anticipazione.

Condanna il Sig. F[redacted] F[redacted] e la U[redacted] A[redacted] S[redacted]., in via solidale tra loro, a restituire al Sig. B[redacted] R[redacted] il 50% della somma dallo stesso versata al C.T.U..

Così deciso in Roma, in data 2 agosto 2019

Il Giudice di Pace
(Avv. Giuseppe Alioto)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, lì 6-9-19
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Sabrina Mori